



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO
DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITA'

n. 63

Approvato con atto di Giunta Provinciale n. 49 del 28-03-2013

INDICE

Art. 1 (<i>Oggetto</i>).....	pag. 2
Art. 2 (<i>Ambiti d'applicazione</i>).....	pag. 3
Art. 3 (<i>Organi interessati ed operanti</i>)	pag. 3
Art. 4 (<i>Responsabile della prevenzione della corruzione</i>).....	pag. 4
Art. 5 (<i>Contenuti ed aggiornamento del piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità</i>)	pag. 6
Art. 6 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	pag. 8

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, adottato dalla Giunta provinciale in applicazione dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, individua i soggetti, il riparto di competenze, i compiti e le attività degli organi presso la Provincia di Ascoli Piceno in attuazione delle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" recate dall'art. 1 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 nonché risultanti dalle altre disposizioni di legge vigenti, dalle linee di indirizzo istituzionali emanate dal Comitato Interministeriale competente (in prosieguo C.I.) a mezzo DPCM, dalle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (in prosieguo: P.n.a.) di competenza della Civit in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (in prosieguo A.N.A.) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in prosieguo D.F.P.) nonché dal Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione nominato dal Presidente della Provincia presso l'Ente ai sensi del comma 7 del citato art. 1 secondo le disposizioni di cui all'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Scopo del presente Regolamento è l'esatta individuazione dell'assetto organizzativo e burocratico interno della Provincia di Ascoli Piceno ai fini della predisposizione, messa in opera e verifica di tutte le misure idonee a prevenire la corruzione e l'illegalità. Il Piano annuale e triennale anticorruzione, approvato annualmente con deliberazione di Giunta, individua esattamente per ciascun ambito burocratico-amministrativo d'operatività o d'indagine gli adempimenti e le misure, coi relativi termini, attraverso i quali viene condotta la lotta alla corruzione e all'illegalità. E' fatto salvo quanto puntualmente disposto, sia come adempimenti sia quanto ai tempi, dalle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 di cui al comma 60 dell'art. 1 L. 190/2012, relativamente alle concrete attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni italiane.

3. Ai fini del presente Regolamento il termine "corruzione" deve essere inteso, nel silenzio della L. 190/2012, in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penali disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 2
(Ambiti d'applicazione)

1. Operando la Provincia di Ascoli Piceno attraverso atti amministrativi e di diritto comune posti in essere sia dagli organi politici che tecnici, gli ambiti di applicazione degli adempimenti anticorruzione e contro l'illegalità sono indistintamente sia gli atti posti in essere dagli organi politici che dagli organi tecnici, nessuno escluso.

Art. 3
(Organi interessati ed operanti)

1. In base alla legge n.190/2012 le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità derivano dall'azione sinergica dei seguenti soggetti:

a) a livello nazionale:

- > la *C.I.V.I.T.*, che, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.) ai sensi dell'art.1 comma 2 della L. 190/2012, svolge le funzioni elencate ai commi 2 e 3 del medesimo art.1;
- > il *Comitato interministeriale (C.I.)*, di cui all'art. 4, comma 1 della L. 190/2012, istituito e disciplinato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2013 (in Gazz. Uff., 7 febbraio 2013, n. 32). - Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che ha il compito elaborare linee guida nelle predette materie utili non solo per il DFP ma *anche* direttamente vincolanti ciascuna P.A.;
- > il *Dipartimento della funzione pubblica (D.F.P.)*, che ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012, oltre a predisporre il Piano nazionale anticorruzione (P.n.a.), elabora *le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* derivandole da quelle elaborate a livello nazionale e internazionale e *promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione*;

b) a livello di Ente:

- > la Giunta provinciale che ai sensi dell'art.48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 adotta, su proposta del *Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità*, il Piano annuale e triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità presso l'Ente, ferme restando la competenza del Consiglio provinciale di adottare in merito specifiche indicazioni di principio ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 48 citato;
- > il "*Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità*" (in prosieguo R.p.c.i), previsto dall'art. 1, comma 7 della L.190/2012, la cui nomina spetta al Presidente ed avente i compiti e le responsabilità di cui ai commi 8, 10,12,13 e 14 dell'art. 1 della L. 190/2012;
- > il "*Responsabile per la trasparenza*" se diverso dal soggetto nominato *Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità* ;
- > ciascun Dirigente di struttura cui siano assegnate competenze funzionali gestionali autonome, con o senza assegnazione di risorse umane e/o finanziarie;
- > il dipendente dell'Ente o l'estraneo che segnala in modo anonimo o non anonimo illeciti rilevanti ai fini del presente Regolamento, cui devono essere immediatamente ed integralmente assicurate in egual misura, per quanto possibile considerata la diversità di status, le garanzie e le tutele di cui all'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di denuncia non anonima.

- > l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) le cui verifiche con esito negativo fondate sulla commissione di gravi irregolarità valgono per il R.p.c.i. quale denuncia interna;
- > l'Autorità Disciplinare (A.D.) competente per gli illeciti di maggior gravità di cui all'art. 55bis, comma 1 periodo secondo del D.Lgs. n. 165/2001 il cui esercizio dell'azione disciplinare vale per il R.p.c.i. quale denuncia interna;
- > il Collegio dei Revisori dei conti nell'espletamento della attività di referto di cui all'art. 239, comma 1 lett. e) ("*referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione*") il cui compimento vale per il R.p.c.i. quale denuncia interna.

Art. 4

(Responsabile della prevenzione della corruzione)

1. Il Presidente della Provincia provvede, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, ad individuare il "Responsabile della prevenzione della corruzione" di cui all'art. 1, comma 7 della L. n.190/2012, di norma, nel Segretario generale dell'Ente, stante siffatta preferenza espressa dal Legislatore, salva diversa e motivata determinazione. Al fine di operare una diversa corretta individuazione del predetto Responsabile il Presidente si conforma ai seguenti criteri di scelta nominando comunque un unico soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione con applicazione nel tempo del principio di rotazione:

- a) limitare la rosa dei soggetti valutati, a tal fine, tra i soli dirigenti di ruolo dell'Ente, con esclusione di quelli, tra essi, eventualmente collocati in staff agli organi politici ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; i Dirigenti precari nominati ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché quelli aventi esclusivamente incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001, possono essere nominati solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione nell'atto di nomina;
- b) il soggetto nominato non deve essere titolare presso l'Ente dei poteri sanzionatori dell'Autorità Disciplinare di cui all'art. 55bis, comma 1 periodo secondo del D.Lgs. n. 165/2001 per l'applicazione delle sanzioni di maggiore gravità, fatta salva l'ipotesi in cui sia titolare degli stessi nell'ambito di un organo collegiale operante a tale titolo presso l'Ente;
- c) la scelta deve ricadere su Dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna per illeciti penali di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., né di provvedimenti disciplinari sanzionanti gravi forme di illegalità, e che quindi abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- d) nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando la designazione di Dirigenti incaricati di quei Servizi dell'Ente che sono individuati come esposti al maggior rischio di corruzione;

2. Al soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione l'Amministrazione assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza delle stesse va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. I Dirigenti di ciascun Servizio costituiscono referenti di Servizio per la prevenzione della corruzione ed agiscono su richiesta del Responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.

3. Salvo diversa determinazione del Presidente della Giunta provinciale, l'attribuzione delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione ha una durata pari a quella di durata

dell'incarico amministrativo o dirigenziale cui la nomina accede. Detta nomina non comporta una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto individuale di lavoro. I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il Responsabile della prevenzione è titolare sono remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti unicamente mediante la retribuzione di risultato gravante su parte del Fondo per il trattamento accessorio appositamente predeterminata e vincolata all'uopo. L'amministrazione deve assicurare al Responsabile della prevenzione dello svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina e durante l'espletamento dell'incarico.

4. Il R.p.c.i. alla scadenza dell'incarico amministrativo o dirigenziale cui la nomina accede può essere confermato senza alcuna limitazione non ritenendo doversi assoggettare il conferimento di detta funzione amministrativa di controllo al criterio operativo della rotazione della persona fisica titolare dell'incarico.

5. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione deve:

- a) elaborare la proposta di Piano annuale e triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,) sentiti i Dirigenti dei vari Servizi dell'Ente tenuti a formulare proposte ai sensi dell'art. art. 16, comma 1 lettere 1-bis) e 1-ter) del D.Lgs. n. 165/2001; i contenuti del Piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del R.p.c.i., sono distintamente indicati nei commi 5 e 9 dell'art. 1 della L. 6.11.2012 n. 190 . Limitatamente all'anno 2013 i Dirigenti dei vari Servizi saranno sentiti successivamente all'adozione del Piano;
- b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- c) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua concreta idoneità (art. 1, comma 10, lett. a) al raggiungimento degli scopi per cui il Piano è stato adottato;
- d) proporre modifiche al Piano in caso di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- e) verificare, d'intesa con il Dirigente competente a livello di Servizio, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

6. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione riscontri:

1. fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'Autorità disciplinare competente affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
2. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
3. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 5

(Contenuti ed aggiornamento del piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

1. Presso la Provincia di Ascoli Piceno organo di indirizzo politico competente ad adottare il Piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità è la Giunta provinciale stante il riparto di competenze scaturente dal combinato disposto degli artt. 42,48, 50,107 del D.Lgs. n. 267/2000 applicato alla materia *de qua*. Scopo della presente norma è fornire al R.p.c.i. le linee guida da seguire nella elaborazione della proposta di Piano operando a livello contenutistico le dovute scelte discrezionali che non possono essere rimesse alla discrezionalità tecnica del Responsabile.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 9 lett. f) della L. n. 190/2012 in una apposita Sezione finale del Piano di cui al comma 1 vengono riportate le misure, i modi e le iniziative volti a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa in funzione anticorruzione, rappresentando detta particolare Sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

3. Il Piano di cui al comma 1 è articolato in Sezioni, recanti gli ambiti burocratico-amministrativi d'operatività o d'indagine e ciascuna Sezione le misure e gli adempimenti, coi relativi termini di adempimento. Le Sezioni del Piano sono necessariamente le seguenti in conformità alle previsioni recate dalla vigente normazione ed altri atti di indirizzo istituzionali vincolanti esattamente individuati e specificati tra parentesi tonda (il comma è rappresentato dal segno “/”):

Sez. 1[^] - Conferenza dei Dirigenti di Servizio per interpellare individuazione Servizi a rischio elevato, medio, marginale di corruzione e dipendenti da formare *ad hoc* [v. art. 1/8 e art 1/10 lett. c) L. 190/2012] (c.d. mappatura del rischio);

Sez. 2[^] - Predisposizione e trasmissione della proposta di Piano alla Giunta (se altro Ente specificare) (v. art. 1/8 L. 190/2012);

Sez. 3[^] - Adozione e divulgazione del Piano (v. art. 1/8 L. 190/2012);

Sez. 4[^] - Elenco delle attività e relativi Servizi competenti, a rischio di corruzione ed illegalità con rischio: elevato, medio, marginale [v. art.1/9 lett. a); art. 1/53 della L. 190/2012 - DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. i)] tra cui non possono mancare, ove attivate, le attività di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
- e) costituzione fondi di produttività personale del comparto e della dirigenza e conseguente erogazione
- f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- g) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- h) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - i) noli a freddo di macchinari;
 - j) incarichi esterni di qualsiasi tipologia con particolare riferimento a quelli conferiti a professionisti e società di consulenza
 - l) noli a caldo;
 - m) autotrasporti per conto di terzi;
- Sez. 5 ^ - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione sulle sole attività a rischio elevato di corruzione o illegalità della Sez. 4^ [v. art.1/9 lett. b) L. 190/2012];
- Sez. 6^ - Informative periodiche dei Dirigenti di Servizio al R.pre.c.i. [v. art.1/9 lett. c) L. 190/2012] responsabili delle sole attività a rischio elevato di corruzione o illegalità della Sez. 4^;
- Sez. 7^ - Verifica del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti di tutte le attività dei Servizi [v. art.1/9 lett. d) L. 190/2012];
- Sez. 8^ - Monitoraggio, limitato alle sole attività a rischio elevato di corruzione o illegalità della Sez. 4^, dei rapporti di parentela e affinità tra dirigenti/dipendenti dell'Ente e i soggetti contraenti [v. art.1/9 lett. e) L. 190/2012];
- Sez. 9^ - Verifica e vigilanza dell'efficace e dell'idoneità del Piano applicato rispetto agli scopi che si vogliono perseguire ai sensi del Regolamento interno per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità [v. art. 1/10 lett. a) e art. 1/12 lett. b) L. 190/2012];
- Sez. 10^ - Rotazione incarichi dirigenziali aventi responsabilità sulle sole attività a rischio elevato di corruzione o illegalità della Sez. 4^ [v. art.1/4 lett. e) L.190/2012];
- Sez. 11^ - Verifica rotazione della titolarità della Responsabilità di procedimento o di RUP con responsabilità sulle sole attività a rischio elevato di corruzione o illegalità della Sez. 4^ [v. art. 1/10 lett. c) L. 192/2012 – DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. b)];
- Sez. 12^ - Tutela del dipendente pubblico denunciante ex art. 54bis D.Lgs. n. 165/2001 [v. art. 1/51 L.192/2012 = art. 54bis D.Lgs. n. 165/2001- DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. c)]
- Sez. 13^ - Verifica attuazione art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 sia quanto a Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici sia quanto a Codice di condotta aziendale [v. art. 1/44 L. 190/2012 = art.54 D.Lgs. n. 165/2001 - DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. d)] ;
- Sez. 14^ - Verifica rispetto normazione vigente su inconfiribilità e incompatibilità in materia di incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice [v. art.53, comma 1bis D.Lgs. n. 165/2001 - DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. f)]
- Sez. 15^ - Verifica rispetto normazione vigente su autorizzazioni attività extraistituzionali ex art. 53, commi 6-13 D.Lgs. 165/2001 [DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. g)];
- Sez. P.R. - Prescrizioni Residuali:
- a) tutela del terzo denunciante non in forma anonima;

Sez. Trasparenza ed Integrità [DPCM 16.1.2013 §5. lett. e) sub lett. h)];

4. E' in facoltà del R.p.c.i. individuare ulteriori Sezioni operative, con relativi adempimenti, misure, termini e note operative.

5. Le misure e gli adempimenti coi relativi termini di cui al comma 3 sono proposte dal R.p.c.i. ed approvate dall'organo competente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, in sede di approvazione del Piano. Nel corso dell'anno il R.p.c.i., anche quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, può presentare al predetto organo competente proposte integrative o di modifica del Piano senza interpello dei Dirigenti dei Servizi competenti per le nuove attività assoggettate alle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, che le approva con apposita delibera di Giunta.

6. Per incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, ai fini del presente Regolamento e del Piano, si intendono gli incarichi di Direttore Generale se nominato, o di Segretario generale, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 senza l'ordinaria attribuzione di funzioni gestionali di tipo dirigenziale.

7. Le accertate violazioni delle prescrizioni del Piano da parte dei soggetti tenuti, ad opera del R.p.c.i. che ne dà atto in specifici verbali di accertamento datati e protocollati, determinano in capo al predetto Responsabile unicamente l'obbligo di procedere ai sensi dell'art. 4, comma 6, alinea 1°, 2° o 3° a seconda delle circostanze: dette violazioni, dovute a fatto colposo di terzo, non possono in alcun modo fondare azioni di responsabilità di competenza dell'Ente contro il predetto Responsabile.

8. La relazione annuale di cui all'art.1, comma 14 periodo terzo della L.n.190/2012 come l'obbligo di informativa, nei confronti dell'organo di indirizzo politico dell'Ente (Pres. Giunta prov.le), di competenza del R.p.c.i., sussiste anche nei casi e per le materie eventualmente previsti in modo puntuale dal Piano.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento ed il correlato primo Piano annuale e triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità vengono redatti in assenza degli atti, delle linee guida e delle intese elencate all'art. 1 comma 1 dello stesso, essendo unicamente stato adottato il DPCM 16.1.2013, e comunque nel rispetto del termine del 31.3.2013, nella consapevolezza dell'urgenza di adottare quanto prima concrete misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

2. In caso di adozione degli atti di cui al comma 1 è compito del R.p.c.i. avanzare entro 30gg. dall'entrata in vigore degli stessi proposta di adeguamento del Piano all'organo competente per l'approvazione dello stesso e di adeguamento del presente Regolamento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario.

3. In sede di 1^ applicazione tutti i termini del Piano per il triennio 2013-2015 subiscono per l'anno 2013, a causa dell'inizio d'operatività successivo al 1° Gennaio, uno slittamento di giorni 90.

4. Il presente regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.